



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO**

Il Tribunale di Belluno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati

dott. Umberto GIACOMELLI	Presidente
dott.ssa Irene COLLADET	Giudice
dott.ssa Gersa GERBI	Giudice rel.

nel procedimento promosso

*da*

**ELISA FORCELLA**, C.F. FRCLSE74C47A083V, difesa e rappresentata dall'avv. Sabrina Breda del foro di Padova, con studio in Padova, Via G.B. Ricci n. 6, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa,  
per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 66 e 268 C.C.I.I.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**visto** il ricorso con il quale ELISA FORCELLA in data 3.10.2025 ha formulato domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata;

**visti** gli artt. 268 e ss. C.C.I.I.;

**ritenuta** la competenza del Tribunale adito ex art. 27 co. 3 lett. b), trattandosi di persona fisica non esercente attività di impresa, con residenza del circondario del Tribunale di Belluno;

**vista** la relazione allegata al ricorso nella quale l'O.C.C., dott.ssa Morena Astore, ha espresso giudizio complessivamente positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione allegata a corredo della domanda;

**rilevato** che non risultano presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. 14/2019;

**verificata** la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.;

**ritenuto**, quindi, (1) che il debitore si trovi in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) C.C.I.I. e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di



crisi o insolvenza, in quanto la società Cosmos il 29.05.2013 ha modificato la propria ragione sociale da S.n.C. a S.a.s. e la sig.ra Forcella contestualmente ha cessato la qualifica di socio, cedendo le proprie quote societarie (2) che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice; (3) che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 C.C.I.I., all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali; (4) che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti degli artt. 268 e 269 C.C.I.I. ed appare ammissibile;

**rilevato** del pari che, dalla documentazione in atti, risulta che l'esposizione debitoria della sig.ra Forcella ammonta a circa € 921.758,51;

**rilevato** anche che, nonostante l'esiguità delle utilità prospettate ai creditori dalla ricorrente, la stessa dispone di attività da retribuzione per lavoro dipendente;

**rilevato**, infatti, che la debitrice offre quale liquidità da destinare alla procedura la sola ed esclusiva entrata da retribuzione per un valore di € 12.600,00;

**considerato** inoltre che risulta pendente presso l'intestato Tribunale la procedura esecutiva R.G. n. 8/2022 e che risulta depositato il bando d'asta dell'immobile nel quale la debitrice risiede;

**considerato** di escludere dalla liquidazione l'autovettura Audi A3, immatricolato il 17.08.2005, con targa CW629RE, in quanto indispensabile alla formazione del reddito da destinare alla procedura;

#### **P. Q. M.**

visto l'art. 270 C.C.I.I. dichiara aperta della procedura di liquidazione controllata del debitore FOCELLA ELISA

#### **NOMINA**

**Giudice delegato** la dott.ssa Gersa Gerbi

**Liquidatore** l'avv. Morena Astore disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;

#### **ORDINA**

al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti

#### **ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione



di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii; si applica l'art. 10, comma 3 CCII

#### **ORDINA**

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare, escludendosi dalla liquidazione l'autovettura Audi A3, con targa CW629RE

#### **DISPONE**

ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.

Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito

#### **FISSA**

ex art. 268 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.650,00 netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo, comunque percepito, sarà assoggettato alla liquidazione, precisando che nel caso di utilizzo di minori somme per il proprio sostentamento mensile il debitore non vanterà credito verso la procedura, essendo comunque assoggettato l'eccesso non utilizzato

#### **ORDINA**

ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del Tribunale.

Così deciso a Belluno, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 alle ore 13.15

Il Presidente

*dott. Umberto Giacomelli*

Il Giudice rel.

*dott.ssa Gersa Gerbi*

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Armato, tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/13.

